

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1497)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1971

Inclusione di rappresentanti di collegi provinciali delle infermiere professionali ed assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia in commissioni di concorsi per personale sanitario ausiliario addetto ai servizi dei comuni e delle province

ONOREVOLI SENATORI. — Per i concorsi di assunzione di infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici di infanzia, presso comuni e province (uffici di igiene, servizi medico-scolastici, consorzi provinciali antitubercolari, consorzi di vigilanza e profilassi igienica, eccetera) la vigente legislazione non fa cenno alla composizione delle commissioni di esami per tale personale mentre contiene norme dettagliate relative alle ostetriche ed al personale medico.

Infatti per le ostetriche condotte il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, all'articolo 503, prevede la presenza nella commissione di concorsi a posti di ostetrica condotta, di una ostetrica condotta scelta su una terna proposta dal collegio professionale delle ostetriche.

Per le categorie delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia non esiste alcuna norma del genere e quindi per i con-

corsi relativi, nelle commissioni, non è prevista la rappresentanza delle categorie interessate.

Lo stesso recente regolamento di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sui servizi di medicina scolastica, all'articolo 20, secondo comma, specifica che le norme dei pubblici concorsi per l'assunzione a posti di ruolo del personale sanitario ausiliario sono contenute nei regolamenti dei singoli enti.

Ciò poteva essere giustificabile prima della costituzione dei collegi provinciali delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, che estende ai medesimi collegi le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla « Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse ».

Il problema in parola non riguarda soltanto lo sviluppo delle funzioni proprie dei collegi professionali, e nel caso particolare quella prevista dall'articolo 3, lettera c), del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che indica fra i compiti del collegio la designazione di propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale e comunale.

Infatti la possibilità di collaborare con propria rappresentante alla selezione del

personale consente di valutare i livelli culturali e professionali e nello stesso tempo di informare gli altri commissari di concorso sulle effettive funzioni del personale infermieristico di varia qualifica, funzioni peraltro in sempre crescente evoluzione.

Il disegno di legge, intende perciò imporre la presenza di una rappresentante dei collegi professionali provinciali e non modificare *ab imis* la composizione di commissioni che sono tuttora regolate da disposizioni dei regolamenti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle commissioni di concorso per infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia addette ai servizi sanitari comunali, consortili e provinciali è inclusa una rappresentante designata dal collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia ed avente qualifica professionale non inferiore a quella del posto messo a concorso.

Gli enti locali interessati provvederanno ad adeguare i propri regolamenti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.